

STATUTO
dell'associazione
"SOCIETÀ ITALIANA ALLINEATORI"

in forma breve

"SIALIGN"

TITOLO I - DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI

TITOLO III - DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO IV - DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO V - DELLA REVISIONE DELLO STATUTO

TITOLO VI - NORME DI RINVIO

TITOLO I

DELL'ASSOCIAZIONE: PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1

È costituita un'Associazione denominata "SOCIETÀ ITALIANA ALLINEATORI" in forma breve "SIALIGN".

Ne fanno parte con le modalità stabilite dal presente Statuto:

- i laureati in Italia in Medicina e Chirurgia aventi diritto a termine di legge all'esercizio della Odontoiatria;
- i laureati in Italia in Odontoiatria e Protesi Dentale;
- i laureati presso università straniere che abbiano conseguito un titolo legalmente riconosciuto in Italia, che consenta la pratica odontoiatrica nel nostro territorio;
- i colleghi stranieri che esercitano l'Odontoiatria all'estero con titolo legale riconosciuto nel loro Paese di appartenenza.

ARTICOLO 2

L'Associazione si propone di promuovere, divulgare, valorizzare l'Ortodonzia eseguita con allineatori mediante lo svolgimento di attività culturali e scientifiche, la collaborazione con istituti universitari e associazioni ortodontiche in Italia e all'estero, nonché attraverso l'esplicazione di ogni altra attività utile a favorire il progresso scientifico delle tecniche ortodontiche che utilizzino allineatori dentali.

A tal fine l'associazione potrà rendersi promotrice di congressi, convegni, manifestazioni scientifiche e di qualsiasi iniziativa ritenga opportuno per perseguire i suoi scopi.

L'Associazione non ha finalità di lucro e politiche.

L'Associazione potrà, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti nonché di quelle che dovessero essere in seguito emanate, richiedere contributi economici all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali e Regionali e agli Enti con scopi analoghi al proprio.

ARTICOLO 3

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4

I requisiti di ammissione e le condizioni di esclusione dall'Associazione sono regolati dalle norme del presente Statuto in conformità con le leggi vigenti.

ARTICOLO 5

L'associazione ha durata sino al 31 dicembre 2061 ed è prorogabile, salvo delibera di scioglimento dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 6

La sede legale dell'Associazione è a Cremona (CR), Piazza Roma, 27.

TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI

Capo I: Categorie di associati

ARTICOLO 7

Sono membri dell'Associazione coloro che ne fanno domanda e sono in regola con il pagamento della quota annuale.

Capo II: Condizioni di ammissione

ARTICOLO 8

Coloro che intendono far parte dell'Associazione in qualità di associati devono richiedere l'ammissione presentando o inviando domanda scritta alla Segreteria dell'Associazione.

ARTICOLO 9

La domanda di ammissione deve essere accompagnata da:

- 1) certificato comprovante l'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Per i richiedenti di nazionalità straniera, attestato equivalente;
- 2) quota di iscrizione.

Sulla domanda di ammissione decide, collegialmente, il consiglio direttivo che ne dà comunicazione al richiedente.

In caso di accoglimento della domanda di ammissione, il richiedente assume la qualità di associato dopo aver provveduto al versamento della quota associativa per l'anno in corso.

In caso di reiezione della domanda, la quota di iscrizione non verrà rimborsata.

ARTICOLO 10

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale entro il 15 (quindici) gennaio di ogni anno.

Il Tesoriere, durante il mese di febbraio di ogni anno, invia agli associati che non hanno ancora provveduto al versamento della quota associativa annuale, un sollecito a mezzo e-mail; trascorso inutilmente il mese di marzo, invia alla segreteria i nominativi degli inadempienti, i quali vengono segnalati al Consiglio Direttivo per l'adozione del provvedimento di cancellazione.

ARTICOLO 11

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria può nominare uno o più associati onorari, scelti tra illustri cultori delle tecniche ortodontiche con allineatori che con

la loro opera abbiano contribuito significativamente al progresso e/o alla diffusione di queste metodiche.

ARTICOLO 12

Gli associati onorari non hanno diritto di voto, non sono tenuti alle indicazioni e alle allegazioni di cui all'art. 9 e sono esenti dal pagamento delle quote di iscrizione e associativa.

Capo III: Perdita della qualità di associato

ARTICOLO 13

L'associato in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. L'associato che ha receduto, se intende essere riammesso nell'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo ordina la cancellazione degli associati che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il mese di marzo dell'anno in corso. L'associato nei cui confronti sia stato assunto un provvedimento di cancellazione può essere riammesso a seguito di presentazione di nuova domanda.

ARTICOLO 15

E' espulso l'associato il quale commette gravi infrazioni ai principi di deontologia professionale, ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all'Associazione o agli altri associati. L'espulsione è proposta dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di espulsione è assunto dall'Assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli associati ordinari presenti.

TITOLO III

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Capo I: L'Assemblea degli associati

ARTICOLO 16

L'Assemblea è costituita dagli associati e tutti hanno diritto al voto, fatta eccezione per gli associati onorari. Non sono ammesse deleghe.

ARTICOLO 17

L'Assemblea ordinaria si riunisce di diritto una volta all'anno, su convocazione del Presidente dell'Associazione. L'avviso di convocazione, inviato tramite posta elettronica o con altra modalità che dia prova dell'avvenuta ricezione, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso saranno indicati gli estremi della seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

ARTICOLO 18

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente

costituita quando è presente il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea decida diversamente, in considerazione della materia oggetto di esame e fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 19

L'assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modifiche dello statuto;
2. delibera sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando è presente il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.

Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea decida diversamente, in considerazione della materia oggetto di esame e fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 20

L'Assemblea ordinaria:

- 1) delibera sulle iniziative da assumere nell'interesse dell'Associazione;
- 2) esamina e delibera sul rendiconto annuale consuntivo e sul bilancio annuale preventivo, nonchè sulle relative relazioni;
- 3) ratifica, se del caso, le deliberazioni prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
- 4) determina l'ammontare della quota di iscrizione e di quella associativa relativa all'anno successivo sulla base del fabbisogno finanziario della Società;
- 5) determina, qualora se ne prospetti la necessità, una quota di contribuzione straordinaria;
- 6) Delibera sull'accettazione di contributi economici diversi dalle quote sociali.

Capo II: Il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 21

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e 3 (tre) consiglieri eletti con la procedura e le modalità del presente Statuto.

ARTICOLO 22

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni e svolgono gratuitamente le loro funzioni.

ARTICOLO 23

a) Quando occorre rinnovare il Consiglio Direttivo, il Presidente dà comunicazione ai Soci con preavviso di almeno ses-

santa giorni che, contemporaneamente alla prossima Assemblea, si svolgerà anche la "elezione del consiglio" e invita tutti i Soci a presentare le candidature.

b) Le candidature a Presidente dell'Associazione devono essere espresse da liste di quattro Soci associando ogni nominativo ad uno dei quattro specifici incarichi di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere. I quattro candidati e i relativi incarichi sono inscindibili in quanto riuniti in un'unica lista.

c) Le candidature dei consiglieri devono essere espresse singolarmente aggiungendo la dicitura "Consigliere".

d) Le candidature devono pervenire alla Segreteria SIALIGN almeno trenta giorni prima della giornata elettorale.

e) Il Segretario curerà la predisposizione di un numero sufficiente di schede e le consegnerà al Presidente che provvederà al controllo della loro validità e alla loro vidimazione.

ARTICOLO 24

Alle votazioni si procede mediante la consegna agli aventi diritto di schede controfirmate dal Presidente dell'Associazione. I Soci elettori indicheranno la loro preferenza segnando la lettera identificativa della lista.

Nell'ipotesi di parità tra due o più liste sarà decisiva l'anzianità come Socio del candidato alla presidenza.

ARTICOLO 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, a seguito di convocazione del Presidente a mezzo lettera raccomandata o via e-mail con preavviso di almeno otto giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, quando il Presidente ne ravvisa la necessità, ovvero quando ne fa richiesta un terzo dei membri del Consiglio stesso.

ARTICOLO 26

Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 27

Il Consiglio Direttivo, organo dell'Associazione:

1) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;

2) delibera, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica da parte dell'Assemblea, sulle materie di competenza di questa ultima;

3) amministra il patrimonio dell'Associazione, la quale risponde meramente degli obblighi assunti a norma di Statuto;

3) predispone e propone l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la trasmissione all'Assemblea;

4) formula il programma delle attività dell'Associazione stabilendo data, sede, argomenti di Convegni e di Congressi e coordinandoli con quelli tenuti da altre Associazioni o Enti affini, italiani ed esteri;

5) propone l'ammontare delle quote di iscrizione e associativa annuale sulla base del fabbisogno finanziario della Associazione;

6) adempie a tutte le attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto.

ARTICOLO 28

In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei membri del consiglio direttivo il Vicepresidente del consiglio direttivo ovvero il Presidente convoca immediatamente l'Assemblea al fine di procedere a nuove elezioni dell'intero consiglio. In caso di dimissioni del consiglio direttivo il Presidente convoca l'assemblea per procedere a nuove elezioni dell'intero consiglio. In caso di dimissioni di uno o più membri del consiglio direttivo, fino ad un massimo di tre, il presidente coopta un nuovo membro la cui nomina sarà ratificata dalla prima assemblea utile.

ARTICOLO 29

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può stare in giudizio.

Il Presidente:

- 1) presiede il Consiglio Direttivo;
- 2) convoca, con le modalità stabilite dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- 3) indica, alla scadenza dei mandati, l'elezione delle cariche associative;
- 4) cura i rapporti dell'Associazione con le aziende sponsor, con Associazioni ed Enti affini italiani ed esteri;
- 5) sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) assume, trasferisce e licenzia eventuale personale alle dipendenze dell'Associazione;
- 7) effettua i pagamenti e riscuote i versamenti in favore dell'Associazione, operando congiuntamente o disgiuntamente al Tesoriere;
- 8) svolge ogni altra attività e funzione demandatagli dall'Assemblea o, comunque, a lui attribuite dal presente Statuto.

ARTICOLO 30

Il Tesoriere cura la gestione del patrimonio dell'Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonchè dal presente Statuto.

Il Segretario propone al Consiglio Direttivo le forme e le modalità per l'attuazione del programma delle attività dell'Associazione; svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonchè dal presente Statuto.

Il Vicepresidente ed il Tesoriere possono sostituire il Presidente nell'effettuare pagamenti e riscuotere i versamenti per l'Associazione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario o del Tesoriere, il Presidente dà incarico ad un membro del Consiglio Direttivo di svolgere prov-

visoriamente le funzioni.

TITOLO IV

DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 31

Costituiscono patrimonio dell'Associazione le quote, le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati e da altre aziende come sponsorizzazioni.

La perdita della qualifica di associato non dà alcun diritto sul patrimonio dell'associazione o al rimborso delle quote versate.

ARTICOLO 32

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati provvede a nominare l'organo di liquidazione composto da uno a tre membri, i quali, in conformità a quanto dispone la legge, definiscono i rapporti pendenti e, successivamente, provvedono alla liquidazione dei beni. L'eventuale residuo attivo è destinato, su indicazione dell'Assemblea, alla costituzione di borse di studio a vantaggio di giovani specializzandi in Ortodonzia, ovvero alla costituzione di una Fondazione di Ortodonzia.

TITOLO V

DELLA REVISIONE DELLO STATUTO E DELLO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 33

Le proposte di revisione dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea ordinaria. La proposta, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è trasmessa al Presidente dell'Associazione, il quale convoca l'Assemblea straordinaria nei sei mesi successivi.

La verbalizzazione dell'assemblea modificativa dello Statuto dovrà essere redatta in forma scritta, ma non necessariamente con atto notarile.

ARTICOLO 34

L'Associazione si scioglie:

- a) per volontà della maggioranza degli associati con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati;
- b) per impossibilità di conseguimento degli scopi associativi;
- c) in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.

TITOLO VI

NORME DI RINVIO

ARTICOLO 35

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano, nell'ordine, le norme di legge e gli usi in materia, che risultino applicabili alle Associazioni non riconosciute.

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 36

In fase di costituzione viene indicato il Presidente dell'associazione fra coloro che la costituiscono, che indica immediatamente, in fase costituente, i membri del consiglio che

resteranno in carica con i poteri attribuiti dallo statuto
fino alla prima assemblea utile che ne ratifica la nomina.